

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Concessione del servizio per la distribuzione del gas: Ancora parere contrastanti sulla possibilità o meno di indire le gare – Corte dei Conti Lombardia n.225/2010; Le competenze della Giunta in relazione all’indizione della gara per la concessione del servizio per la distribuzione del gas – Consiglio di Stato, sentenza n. 2080 del 13 aprile 2010	2
Nuove caratteristiche costruttive degli scuolabus – Decreto Ministeriale 1° aprile 2010	3
Ultimi comunicati del Ministero dell’Interno: contributi minori introiti per l’ICI e certificati al rendiconto di bilancio	4
Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Informazioni per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata, circolare n. 2/2010	4
L’indennità di fine mandato, corrisposta ai Sindaci, imponibile IRAP – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/e del 15 aprile 2010	5
Bando per la cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche – Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria	6

**Concessione del servizio per la distribuzione del gas:
Ancora pareri contrastanti sulla possibilità o meno di indire le gare – Corte dei
Conti Lombardia n.225/2010;
Le competenze della Giunta in relazione all'indizione della gara per la
concessione del servizio per la distribuzione del gas – Consiglio di Stato,
sentenza n. 2080 del 13 aprile 2010**

Gara o Proroga ?

Nell'ultimo numero abbiamo riportato il parere del Garante della Concorrenza e del Mercato sulla possibilità di indire una gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas nelle more della definizione degli ambiti territoriali minimi.

L'Autorità aveva rilevato l'importanza della questione sotto un profilo anti-trust in quanto la dilatazione dell'arco temporale di affidamento delle concessioni in assenza di gara, avrebbe l'effetto di prolungare nel tempo il differimento dell'applicazione dei principi di concorrenzialità e liberalizzazione nel settore del gas.

Pertanto, pur in presenza di un quadro normativo estremamente incerto, l'Autorità ritiene preferibile propendere, quantomeno, per la soluzione della facoltatività, lasciando liberi i Comuni di decidere se indire le gare o se attendere la definizione degli ambiti ATEM.

Di parere diverso invece è la Corte dei Conti della Lombardia che con deliberazione n. 225/2010 ha sostenuto che l'identificazione dell'ATEM su cui parametrare i criteri di gara per gli affidamenti del servizio gas, risulta funzionale a contenere il frazionamento gestionale che caratterizza l'attuale servizio su gran parte del territorio nazionale. Il dimensionamento degli ambiti territoriali sarà delineato in relazione al dichiarato obiettivo di recuperare l'efficienza e di ridurre i costi mediante economie di scala e di diminuire i costi connessi alle gare.

Rispetto ai termini per la definizione degli ambiti l'art. 15 della legge 20 novembre 2009, n.166 ha previsto come data finale per la definizione degli ATEM il 31 dicembre 2012, con ciò ponendo una data certa per l'introduzione del nuovo sistema di bandi-tipo.

Tale termine coincide con la scadenza degli affidamenti mediante gare avvenuti durante il periodo transitorio e conferisce un elemento di razionalità e di ragionevolezza all'attuale disciplina normativa.

A livello regionale inoltre la legge regionale della Lombardia n.26/2003, promuove le azioni degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero che procedono all'affidamento congiunto di più servizi al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione del servizio (art.9).

Le predette norme, pur riferendosi a criteri disomogenei (bacini ottimali, ambiti tariffari, ambiti territoriali minimi), devono essere globalmente interpretate nel senso che la realizzazione del nuovo sistema di affidamento presuppone l'adozione concreta degli ambiti e dei bacini, quanto meno con riferimento agli ambiti territoriali minimi. Argomentando *a contrario*, verrebbe frustrata la *ratio legis* tendente a favorire l'aggregazione degli operatori e l'omogeneità dei bandi di gara nell'ottica di ridurre i costi, anche amministrativi, per la gestione del servizio.

Ne consegue che la legislazione vigente non consentirebbe l'indizione di una gara autonoma a prescindere dalla definizione degli ATEM, poiché con tali parametri non esclusivamente geografici, bensì tecnici ed economici, si individuano anche i criteri su cui basare l'indizione delle gare per l'affidamento del servizio gas a cura dei comuni (individuazione di un bando-tipo).

In sintesi, sostiene la Corte, *"...sulla questione residua un margine d'incertezza dovuto dalla stratificazione normativa, ma per le ragioni appena esposte, appare preferibile la tesi della temporanea sospensione delle procedure di gara in attesa della definizione quanto meno degli ATEM. La tesi opposta riprenderebbe il suo vigore qualora il legislatore si inducesse a procrastinare ancora la data di perfezionamento del nuovo modello di affidamenti, ovvero nell'ipotesi in cui, ad onta del termine di legge, la definizione degli ambiti territoriali non si fosse in concreto perfezionata"*.

La competenza: Giunta o Consiglio ?

In relazione alla competenza all'indizione della gara nel settore delle concessioni comunali del gas, il Consiglio di Stato si è espresso affermando che la specifica fattispecie è già stata oggetto di precisa e puntuale analisi, da parte del Consiglio di Stato, sezione V, che, con una recente pronuncia n. 2832 del 9 giugno 2008 (che ha confermato TAR Piemonte n. 889/2006), si è espresso in favore della competenza della Giunta comunale.

L'indizione della gara da parte della giunta comunale è corretta, in termini di competenza, in quanto, è la legge stessa che ha previsto la modalità di svolgimento del servizio (tramite gara e successiva concessione del servizio per la distribuzione del gas, in conformità a quanto previsto dall' art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).

In sostanza è appropriata, in termini di competenza, l'azione della Giunta in quanto la sua sfera di azione è già delimitata dalla legge, con il previsto sistema della "concessione" del servizio per la distribuzione del gas, mentre non sarebbero ammissibili modalità alternative di svolgimento del servizio di distribuzione.

Non è dunque sostenibile che l'atto di indizione della gara debba essere approvato necessariamente dal Consiglio comunale, in applicazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000, testo unico degli enti locali, in quanto in questo peculiare settore nessuna decisione e/o atto di indirizzo in ordine alla "scelta delle modalità di svolgimento del servizio" poteva assumere il Consiglio Comunale in quanto la previsione dell'indizione della gara era già stabilita da precisa norma legge."

Nuove caratteristiche costruttive degli scuolabus – Decreto Ministeriale 1° aprile 2010

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto del 1° aprile 2010 (in G.U. n. 92 del 21 aprile 2010) contenente modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 concernente le caratteristiche costruttive degli scuolabus.

Il provvedimento prevede inoltre che :

- a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile concedere l'omologazione o procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di nuovi tipi di scuolabus, qualora non siano soddisfatte le nuove prescrizioni del decreto stesso.
- a decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile procedere alla prima immatricolazione di scuolabus, che non siano conformi alle prescrizioni del decreto stesso.

Ultimi comunicati del Ministero dell'Interno: contributi minori introiti per l'ICI e certificati al rendiconto di bilancio

Trasferimenti ICI:

Il Ministero dell'Interno rende noto che in relazione all'avvenuta rideterminazione dei contributi da attribuire ai comuni relativamente ai minori introiti per l'ICI conseguente al diverso accatastamento degli immobili di classe "D" (anni 2002/2009), nonché a titolo di rimborso per i minori introiti registrati a seguito della soppressione dell'ICI sulla abitazione principale (anni 2008 e 2009), ed alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, verranno resi consultabili sul sito apposite elaborazioni con indicazione, per ciascun comune, degli importi riconosciuti spettanti per ciascun anno, degli importi pagati, nonché delle somme recuperate e quelle ancora da recuperare.

Rendiconto di Bilancio:

Il Ministero dell'Interno rende noto che sul proprio sito istituzionale sono consultabili i certificati al rendiconto di bilancio 2008 ed, inoltre, la raccolta delle circolari è stata integrata con quelle degli anni dal 1978 al 1984.

Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Informazioni per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata, circolare n. 2/2010

In vista dell'imminente avvio del servizio gratuito di posta elettronica certificata al cittadino, il Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha emanato una circolare (n. 2 del 19 aprile 2010) volta a fornire alle amministrazioni pubbliche le opportune informazioni per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata.

Anzitutto si ricorda che la funzionalità della comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadino attraverso la posta elettronica certificata, si fonda sulla disponibilità di un elenco completo degli indirizzi PEC, pertanto si invitano le PA inadempienti a provvedere a mettere a disposizione i propri indirizzi PEC all'interno dell'"indice delle amministrazioni pubbliche".

Tutte le informazioni al riguardo possono essere reperite attraverso il sito www.indicepa.it.

La circolare ricorda inoltre che il valore legale della comunicazione via PEC equivale a quello dell'invio tramite raccomandata A/R, pertanto i messaggi via PEC devono essere trattati alla stessa stregua della corrispondenza tradizionale.

Conseguentemente la PA deve accettare le istanze e le dichiarazioni inviate tramite PEC (che sono pertanto valide anche ai fini dell'avvio del procedimento) considerando che tale invio costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi di legge.

Il dipartimento pertanto invita gli Enti a dotarsi di un sistema di gestione della PEC collegato al sistema di gestione del protocollo.

In conclusione la circolare rammenta che l'attuazione dei dettami inerenti l'impiego della posta elettronica certificata è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa che individuale previste dal "decreto Brunetta".

L'indennità di fine mandato, corrisposta ai Sindaci, imponibile IRAP – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/e del 15 aprile 2010

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al quesito se l'indennità erogata al Sindaco al termine del mandato elettorale concorra o meno alla determinazione della base imponibile IRAP, in considerazione del fatto che tale indennità viene qualificata, ai fini Irpef, come indennità equipollente al TFR e viene quindi assoggettata ad imposizione secondo le regole della tassazione separata.

L'Agenzia delle Entrate osserva che :

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (tra le quali rientrano i comuni ed altri enti locali) determinano la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRAP secondo le regole dettate dall'articolo 10-*bis*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'articolo 10-*bis*), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP :

- le retribuzioni erogate al personale dipendente;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR;
- i compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*), nonché i compensi corrisposti per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del citato testo unico.

L'articolo 50, comma 1, lettera g), menziona espressamente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra l'altro, le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali ecc.) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni.

Tra le suddette indennità rientra, quindi, anche quella corrisposta dal comune al sindaco uscente e, pertanto, per effetto del richiamo operato dall'articolo 10-*bis*) del decreto IRAP, la stessa concorre alla formazione della base imponibile IRAP.

Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza che l'indennità in oggetto corrisposta al termine del mandato elettorale e commisurata alla durata dello stesso, presenti delle analogie con il TFR corrisposto ai lavoratori dipendenti.

L'esclusione del TFR dalla base imponibile Irap determinata con il cd. "sistema retributivo" risulta motivata dalla circostanza che le retribuzioni erogate ai dipendenti devono essere assunte, ai fini dell'IRAP, nel medesimo importo rilevante ai fini della base imponibile previdenziale, determinata a norma dell'articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (circolare 9 aprile 1998, n. 97/E).

Il TFR, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione della base imponibile previdenziale e pertanto non assume rilevanza neppure ai fini dell'IRAP.

Con riferimento ai compensi che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la risoluzione 16 febbraio 2001, n. 24, ha chiarito che, "i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47 (ora 50) del TUIR concorrono a formare la base imponibile IRAP nell'importo determinato ai sensi del successivo articolo 48-bis (ora 52), prescindendo, quindi, dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell'imposizione previdenziale".

In sostanza, l'importo da assumere a tassazione ai fini dell'IRAP deve essere determinato per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente secondo le regole dettate dal TUIR per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRPEF.

Tale principio trova applicazione anche con riferimento alle indennità in esame ancorché le stesse vengano assoggettate a tassazione, ai fini dell'IRPEF, secondo le regole della tassazione separata.

Occorre considerare, infatti, che l'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR dispone l'applicazione separata dell'imposta, tra l'altro, per le indennità equipollenti comunque denominate "commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 50...".

Tenuto conto che le indennità corrisposte al sindaco uscente al termine del mandato elettorale sono commisurate alla durata dell'incarico, in relazione alle stesse trovano applicazione le regole della tassazione separata dettate dal citato articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

Ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell'Irpef, risulta, inoltre, applicabile la disposizione dettata dall'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR secondo cui le indennità equipollenti devono essere assoggettate a tassazione "... per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 (pari ad euro 309,87, n.d.r.) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale...".

Nel medesimo ammontare, pertanto, le indennità in esame devono essere, inoltre, computate dal Comune ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Bando per la cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche – Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria rende noto che intende cedere a titolo gratuito n. 410 Personal Computer, n. 33 Personal Computer portatili, n. 104 stampanti ed altre attrezzature hardware non più utilizzabili per le attività dell'Agenzia.

A tal fine i soggetti interessati possono inviare la richiesta di partecipazione esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pce.agenziaentrate.it dalle ore 12:00 del giorno 19 maggio 2010 alle ore 12.00 del giorno 21 maggio 2010.

Possono avanzare istanza i seguenti soggetti in ordine di priorità decrescente:

- 1) istituti scolastici pubblici;
- 2) altri enti e organismi pubblici (enti locali, strutture sanitarie, forze dell'ordine, Croce Rossa Italiana, ecc.);
- 3) enti pubblici e privati, appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):
 - associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;
 - fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;
 - associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
 - organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all'estero per scopi umanitari;
 - altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica dr.liguri.a.approvigionamento@agenziaentrate.it entro e non oltre il giorno 18/05/2010.

Bergamo, 26 aprile 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord